

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2193 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell'equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento e per quanto riguarda la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1 e l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti per l'addestramento, le prove e i controlli per il rilascio delle licenze di pilota.
- (2) Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.
- (3) Nel 2013 l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il «Manual of evidence-based training» (doc. 9995 AN/497), che contiene il quadro completo delle competenze necessarie («competenze di base») con le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze, comprese quelle che, nell'addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze tecniche e non tecniche, abilità e attitudini. In tale nuovo approccio, il contenuto dell'addestramento è allineato alle effettive competenze necessarie per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente nell'ambiente del trasporto aereo commerciale.
- (4) Obiettivo dell'addestramento basato su evidenze (*evidence-based training*, EBT) è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l'apprendimento e limitare le formalità di controllo.
- (5) L'allineamento del regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile dovrebbe aumentare la certezza del diritto, sostenere le ispezioni dell'Agenzia in materia di standardizzazione nel campo della segnalazione di eventi e sostenere l'attuazione di sistemi efficaci di segnalazione degli eventi nell'ambito della gestione della sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

